

Bonds Argentini: responsabilità della Banca per omesse informazioni all'investitore sulle specifiche caratteristiche dei titoli argentini e sull'inadeguatezza dell'investimento.

La sentenza n. 778/2014 pronunciata dalla III Sezione Civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice Unico dott. Emilio Minio, ha affermato la responsabilità della Banca per omesse informazioni all'investitore sulle specifiche caratteristiche dei titoli argentini e sull'inadeguatezza dell'investimento.

Si è osservato che, in tema di servizi di investimento, la Banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di ordine impartito per iscritto dall'investitore. La Banca potrà andare esente da responsabilità solo nel caso in cui abbia dato prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi imposti dall'art. 28 Reg. Consob ossia di aver fornito tutte le informazioni necessarie a consentire al cliente di fare una scelta consapevole in ordine alla natura ed ai rischi relativi al titolo da acquistare.

Nel caso di specie affrontato nella sentenza *de qua* la Banca non ha provato l'adempimento dell'obbligo informativo su di essa gravante ed inoltre gli ordini di acquisto si presentavano del tutto inadeguati, per tipologia, oggetto e dimensione, al profilo di rischio dell'investitore.

Di conseguenza si è concluso che: “[...] *l'aver omesso di informare l'investitore sulle specifiche caratteristiche dei titoli argentini, in particolare sulla natura speculativa degli stessi, e dell'inadeguatezza dell'investimento, per la sua tipologia, atteso il rischio connesso alla categoria speculativa, concreta un grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intermediazione mobiliare, tale da legittimare il richiesto risarcimento del danno [...]*”.

La Banca, in definitiva, dovrà tenere indenne l'investitore nella misura degli esborsi effettuati per gli acquisti illegittimi e, pertanto, dovrà essere condannata alla restituzione della somma investita dal cliente.

avv. Maria Teresa Surace

Russillo Gerardo